

Prato
La Procura solleva dubbi d'incostituzionalità sull'articolo 186/7° del codice: rifiutarsi di soffiare nell'etilometro è sempre reato?



(ASAPS) PRATO – Un cittadino cinese, fermato a Prato dai Carabinieri e, secondo la loro valutazione, in stato di ebbrezza, rifiutò di soffiare nell'etilometro e così i militari lo denunciarono ai sensi dell'articolo 186, comma

7°, del codice della strada, ritirandogli la patente e unendo, alla contestazione della guida sotto l'effetto di alcolici, quella di non volersi sottoporre al test etilometrico. Ora il Pubblico Ministero Antonio Sangermano solleva un dubbio in relazione all'articolo 27 della Costituzione, che può essere riassunto in questi termini: è possibile che una persona in stato di ebbrezza sia in grado di comprendere – proprio in relazione alla sua alterazione psicofisica – che rifiutarsi di soffiare integri una sua condotta illecita?

Se il cittadino cinese non avesse compreso di aver pronunciato un "no consapevole" ai Carabinieri, in relazione alla lingua e alla sua ebbrezza, si può essere certi che la richiesta della polizia giudiziaria sia stata compresa appieno? La questione non è di poco conto e ora, a decidere se il dubbio sia meritorio di una valutazione della Corte Costituzionale, toccherà al giudice del Tribunale Jacqueline Monica Magi, che dovrà pronunciarsi sulla fondatezza della questione e, se il dubbio del pubblico ministero dovesse trovare in lei conferma, congelare il processo fino al pronunciamento della Consulta. Solo pochi mesi fa la Consulta aveva respinto un altro ricorso partito da Prato sempre in materia di ebbrezza, che chiedeva la possibilità di sostituire la pena con lavori socialmente utili, attualmente preclusa se la guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive sia correlata a un incidente stradale. Un giudice interruppe infatti il dibattimento di un processo per un incidente stradale, ma la Consulta rigettò l'istanza per manifesta infondatezza. Staremo a vedere. (ASAPS)

Prima si sottopone all'alcoltest, poi rifiuta il secondo accertamento: il reato scatta comunque



La Cassazione, però, ha ritenuto illegittima l'applicazione da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, visto che la questione specifica non era stata devoluta

con il gravame del pubblico ministero. È quanto emerge dalla sentenza 47898/13 della Cassazione.

Il caso

Non si sottopone all'alcoltest e, quindi, viene condannato, in entrambi i giudizi di merito, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, codice della strada, per essersi, appunto, rifiutato di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche. La questione viene affrontata anche dai Giudici di Cassazione. In pratica, secondo quanto emerge, l'imputato si era reso disponibile ai primi accertamenti compiuti dalla polizia, ma dalla norma in questione emerge che la contravvenzione contestata «si perfeziona con il rifiuto dell'interessato a sottoporsi a qualsiasi (e quindi anche ad uno solo) degli accertamenti alcolemici tassativamente previsti dai commi 3, 4, 5 dell'art. 186 codice della strada». Pena sostitutiva applicata in primo grado, ma ... L'unico motivo accolto dalla S.C. è il terzo. Infatti – affermano gli Ermellini - «deve ritenersi illegittima l'applicazione da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, se la questione specifica non sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto tale statuizione viola la previsione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., che sancisce il divieto della 'reformatio in peius' quando l'appellante sia il solo imputato». In conclusione, l'annullamento senza rinvio è limitato alla revoca della sostituzione della pena inflitta con il lavoro della pubblica utilità.

Fonte: www.dirittoegustizia.it

Nulla il verbale con l'autovelox se la pattuglia della polizia aveva i lampeggianti spenti

La norma è chiara: gli autovelox devono essere segnalati in modo adeguato



Ancora una decisione che bacchetta quegli enti, in particolare i comuni, che non segnalano le postazioni per il rilevamento elettronico delle infrazioni come quelle a mezzo autovelox e simili. Per il giudice di pace di Gallarate il

verbale elevato a seguito di rilevazione con autovelox dev'essere annullato quando si scopre che la postazione per il rilevamento elettronico non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come quando l'auto della pattuglia della polizia ha i lampeggianti spenti. Con la sentenza 101/14 del giudice di Pace del comune del varesotto, è stato accolto il ricorso di un presunto trasgressore e quindi annullato il verbale elevato dalla Municipale per violazione dell'articolo 142, comma 8 del Codice della Strada per aver superato il limite massimo di velocità per soli undici chilometri orari. Il magistrato onorario Laura Sardini ha infatti, rilevato che l'accertamento non è stato effettuato ottemperando

alla normativa che regola l'accertamento delle violazioni al codice della strada eseguito con apparecchiature che dispensano gli agenti dalla contestazione immediata di cui all'articolo 201, comma 1 bis, C.d.S.: in particolare, il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, della circolare del 3 agosto 2007 del Ministero dell'Interno e della arcinota direttiva Maroni che è intervenuta a regolamentare la materia. Nella fattispecie, peraltro, l'apparecchiatura elettronica è posta su di un'auto che sembra a tutti gli effetti civile, perché ha solo delle scritte calamitate "Polizia Locale", mentre la vera pattuglia della Municipale è parcheggiata soltanto indietro all'altra vettura, con i lampeggianti spenti, e non risulta ben visibile ai veicoli che circolano sulla via. Una prassi evidentemente illegittima, che ricorda Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", è spesso utilizzata da molti comuni per effettuare multe seriali. Peraltro, l'agente accertatore ascoltato come testimone conferma, anche se indirettamente, una serie di circostanze favorevoli al conducente multato, ad esempio il fatto che il segnale di rilevamento automatico della velocità che si trova a soli 150 metri dalla postazione, dunque ben al di sotto dai minimi di legge.

È certo che se il cartello si fosse trovato alla distanza minima di 400 metri l'auto sanzionata avrebbe potuto rallentare e la multa non applicata. È, infatti, lo stesso articolo 142 del Codice a imporre che lo strumento di rilevazione deve essere distinguibile da lontano.

Giovanni D'Agata
ilpuntoamezzogiorno.it

Guida in stato di ebbrezza: la confisca del mezzo non lede il comproprietario estraneo al reato



È legittimo il sequestro del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza 47480/13.

Il caso

La quarta sezione penale della Cassazione annulla la sentenza del Tribunale di Trieste, la quale non aveva previsto la confisca del veicolo di un uomo, accusato per guida in stato di ebbrezza. Il giudice di primo grado aveva optato per tale scelta considerando che l'applicazione della sanzione avrebbe colpito anche un soggetto estraneo al reato. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste ricorre in Cassazione e chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. La legittimità della confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso è fuori discussione. L'art. 186, co. 2, lett. c, C.d.S. stabilisce che con la sentenza di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il

reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. La Corte Costituzionale, in particolare, ha stabilito la natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria della confisca e la competenza del giudice penale ad infliggere anche tale tipo di sanzioni. Ciò porta a sostenere la legittimità del sequestro, per intero, di un veicolo, con cui è stato commesso il reato, in vista della confisca della quota appartenente all'indagato/imputato, mentre il comproprietario estraneo al reato conserva il diritto sulla quota parte del ricavato della vendita e non viene leso in alcun modo. Va considerato anche che il veicolo a mezzo del quale è stato commesso il reato contestato non è ex se una res tale da non poter restare in circolazione, prescindendo dal soggetto che ne aveva la disponibilità, ma una res da considerarsi pericolosa solo in relazione a quel soggetto trovato in grave stato di ebbrezza, a cui ne deve essere sottratta la disponibilità. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

Tasso alcolemico inferiore a 1,5: no a sospensione cautelare della patente

(G.d.P. di Torino, sentenza 31.12.2013)



Se il tasso alcolemico accertato è inferiore a 1,5 g/l, non può essere applicata la sospensione "cautelare" della patente di guida. E' quanto emerge dalla sentenza 31 dicembre 2013 del Giudice di Pace di Torino. Il Giudice di Pace conferma l'orientamento

espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 21447/2010, ai sensi della quale il nostro codice della Strada contempla diverse ipotesi di sospensione della patente per il caso di guida in stato di ebbrezza previste, rispettivamente, dagli artt. 186 e 223. La prima di tali disposizioni prevede una sospensione "penale" ed una "amministrativa", la quale acquista efficacia a seguito della sentenza penale di condanna. L'art. 223 contempla una ipotesi di sospensione della patente avente natura "cautelare", da applicarsi nel caso in cui il giudice penale ravvisi il timore di reiterazione del comportamento riprovevole. La pronuncia ora richiamata evidenzia che il comma 9 dell'art. 186 cod. strad. è l'unico che consente al Prefetto la sospensione della patente di guida in via cautelare, ma sempre subordinandola all'accertamento che, ai sensi dei commi 4 e 5, rilevi un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Nella specie, la misura cautelare era stata applicata per una ipotesi differente rispetto a quella indicata nel comma 9 dell'art. 186, emergendo un difetto di correlazione tra il comportamento tenuto e il fatto sanzionato, non sussistendo i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

(Nota di Simone Marani)
da Altalex.it

Massimario di Legittimità e di Merito

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità.

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza - che può essere accertato, non soltanto per l'ipotesi di cui alla fascia a) ma anche per quelle più gravi, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale - deve comunque essere ravvisata l'ipotesi più lieve quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi. **(Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 6889) - [RIV-1304P417] Art. 186 cs.**

Guida in stato di ebbrezza - Reato previsto dall'art. 186, comma settimo, c.s. - Esclusione - Rifiuto del conducente di essere accompagnato presso il più vicino ufficio o comando.

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186, comma settimo, c.d.s.) non è integrato laddove il conducente si oppone all'accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo (Nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta Kilometri da luogo degli accertamenti). **(Cass. Pen., Sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21192) - [RIV-1304P417] Art. 186 cs.**

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Alterazione - Nozione - Coincidenza con una condizione di intossicazione.

L'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 c.s. esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. **(Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 2012, n. 16895) - [RIV-1304P417] Art. 186 cs.**

Obbligo di Fermarsi - Inottemperanza - Elemento soggettivo - Dolo eventuale - Sufficienza.

Nel reato di "fuga" previsto dall'art. 189 c.s., l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone. **(Cass. Pen., Sez. IV, 9 maggio 2012, n. 17220) - [RIV-1304P418] Art. 189 cs.**

Obbligo di fermarsi - Inottemperanza - Sosta breve e momentanea - Reato - Sussistenza.

In tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo) nuovo c.s., il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto

una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento. (Nella specie, la Corte ha affermato la responsabilità di un conducente che, dopo il sinistro, si era limitato ad abbassare il finestrino pronunciando la frase: "tutto bene"). **(Cass. Pen., sez. IV 7 marzo 2012, n. 9128) - [RIV-1304P418] Art. 189 cs.**

Guida senza patente - Reiterazione nel biennio - Natura - Circostanza aggravante e non ipotesi autonoma di reato.

La previsione di cui all'art. 116, comma tredicesimo ultima parte, c.d.s., configura una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, con la conseguenza che il giudice deve procedere al giudizio di comparazione e, nel caso di ritenuta equivalenza delle attenuanti - o anche di prevalenza - deve applicare la sola pena pecuniaria stabilita per l'ipotesi semplice, laddove, solo nel caso di ritenuta subvalenza delle attenuanti, o di mancato riconoscimento delle stesse, deve applicare la pena prevista per l'ipotesi aggravata. **(Cass. Pen. Sez IV 30 gennaio 2012 n 3566) - [RIV-1304P418] Art. 116 cs.**

Revoca e sospensione - Estensione al certificato di idoneità alla guida - Articolo 219 bis c.s. Applicabilità retroattiva - Esclusione.

Non è applicabile retroattivamente la norma prevista dall'art 42, comma secondo, lett. a), della L. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis C.d.S., secondo la quale, quando disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore le sanzioni amministrative si estendono al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116 comma primo quinquies. **(Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 6887) - [RIV-1304P418] Artt. 116, 219-bis cs.**

Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Applicabilità - Motivazione.

Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone). **(Cass. Pen., Sez. IV, 31 maggio 2012 n. 21194) - [RIV-1304P419] Art. 222 cs.**